



FEB. 2014



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
(C.F. 82001310695)**

28 FEB. 2014



IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

- VISTA** l'istanza presentata dalla soc. MEDOILGAS ITALIA S.p.a., in data 16 maggio 2013, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n. 24/2009 allo scopo di mantenere la testa di pozzo "Ombrina Mare 2" situata nelle acque antistanti i Comuni di San Vito e Rocca San Giovanni;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n. 24/2009, con scadenza al 07 luglio 2013, rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 14 settembre 2009;
- VISTI** il Modello di domanda D2, la relazione tecnica asseverata ed i relativi elaborati grafici allegati;
- VISTA** la ricevuta di versamento della Banca Unicredit S.p.a. – Agenzia di Roma in data 21.03.2013, attestante la corresponsione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2013;
- VISTA** il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n. 1/2651/96/53468915 della Unipol Assicurazioni S.p.a.;
- VISTI** gli artt. 36 e 52 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. M_TRA/DINFR/4520 in data 17 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti con cui viene stabilito in particolare il permanere della competenza statale nell'amministrazione dei porti a rilevanza nazionale e delle opere funzionali all'approvvigionamento di energia;
- VISTA** la Circolare n. 46, Serie II, Titolo Demanio Marittimo in data 21 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti con cui vengono impartite nuove disposizioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

CONCEDE

alla **MEDOILGAS ITALIA S.p.a. – P.I.: 08344911006** – nella persona del procuratore delegato – uno specchio acqueo di mq. 100,000 (cento/00) delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- Vertice A: Lat. 42° 19' 22,0650" N – Log. 14° 32' 00,7471" E;
- Vertice B: Lat. 42° 19' 21,8319" N – Log. 14° 32' 01,0507" E;
- Vertice C: Lat. 42° 19' 21,6066" N – Log. 14° 32' 00,7366" E;
- Vertice D: Lat. 42° 19' 21,8397" N – Log. 14° 32' 00,4330" E;

situato nelle acque antistanti i Comuni di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, allo scopo di **mantenere la testa di pozzo "Ombrina mare 2" e relativa struttura di sostegno, con l'infissione, per una profondità di circa 50 metri nel fondale marino, di ulteriori due pali da 30", posti a 6 metri di distanza tra loro e dal tubo guida del pozzo Ombrina Mare 2, tutti collegati con traverse, in conformità alla documentazione tecnica asseverata che fa parte integrante della presente concessione.**

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, il canone di € 1.444,32 (millequattrocentoquarantaquattro/32) da sottoporsi a registrazione, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 19 luglio 1989, da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT e che per l'anno 2013 è di € 361,08 (trecentosessantuno/08).

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 (quattro) dal 08/07/2013 al 07/07/2017**.

Avendo il concessionario già corrisposto il canone per il periodo richiesto come da rispettive ricevute:

2013 – (€ 361,08) – 21.03.2013 della Unicredit S.p.a.;

2014 – (€ _____) – _____;

2015 – (€ _____) – _____;

2016 – (€ _____) – _____;

SI RILASCI LA PRESENTE LICENZA SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:

- a) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti e gli impianti ivi realizzati e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente a seguito di apposita istanza e previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi comunitari e nazionali, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, anteriormente a tale data, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione;
- b) Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- c) Il Capo del Compartimento, a norma dell'art. 48 del Codice della Navigazione, avrà facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dal relativo Regolamento di esecuzione senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- d) Parimenti a norma dell'art. 48 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- e) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni venti, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;
- f) Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione;
- g) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- h) Lo stesso non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi dalla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia

di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, del Provveditorato Interregionale - OO.MM., della Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, rinuncia, revoca o decadenza della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione comunque erette sull'area in concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di valutare l'opportunità del loro mantenimento o di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
2. Il concessionario, ai sensi dell'art. 23 del Reg. Cod. Nav., dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso possa derivare da parte di terzi in dipendenza della presente concessione.
3. Il concessionario è obbligato ad adibire la concessione esclusivamente all'uso per la quale è stata concessa, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47, lettera c) del Codice della Navigazione.
4. Il concessionario è obbligato a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di mantenere il decoro dell'area in concessione e a delimitare il perimetro delle superfici in concessione e non recintate per i controlli istituzionali delle Forze di Polizia;
5. Il canone applicato alla presente concessione sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'Istat, stabiliti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito in legge dalla n. 494/93.
Con la sottoscrizione della presente clausola il concessionario riconosce espressamente la sua qualità di debitore verso l'Erario e l'effetto di tale riconoscimento vale ad interrompere la prescrizione del diritto di credito dello Stato, ai sensi dell'art. 2944 c.c..
6. Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della licenza stessa, purché il concessionario presenti tempestivamente istanza di rinnovo e versi all'Ufficio del Registro competente il canone relativo.
7. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà pervenire da parte del concessionario entro il 30 aprile 2017, ferme restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente.
8. Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità concedente sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate.
9. Il concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti a norma di legge, da regolamenti o da provvedimenti legalmente presi dall'Autorità competente in materia di polizia demaniale marittima.
10. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto di concessione mediante idonea cauzione, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente.
11. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare, a suo giudizio discrezionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., tutto il deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario, per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni demaniali o a garanzia di ogni altra obbligazione del concessionario derivante dal presente atto.
12. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
13. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dell'area, delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 17 comma 2° e 3° del Reg. Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione;
14. Il concessionario non potrà utilizzare gli impianti igienici ed idrofognanti eventualmente esistenti nell'ambito della concessione se prima l'Autorità Sanitaria competente non li avrà ritenuti conformi alle normative in vigore.

15. Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 20% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n. 10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale - "Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio" - ed inviare attestazione di versamento alla Regione Abruzzo - Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Servizio Risorse Finanziarie - Via L. Da Vinci 1 - L'AQUILA.
Letto, confermato e sottoscritto.

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in **Roma - Via Cornelia n. 498.**

Ortona, 23 FEB. 2014

"dichiara che il procedimento è definito ed esistono le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione per il rilascio del provvedimento finale"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TV (CP) Elisabetta BOLOGNINI

IL COMPILATORE

32^a cl. Np
Luigi MARRA

I TESTIMONI

IL CONCESSIONARIO

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

G.F. (CP) Fabrizio GIOVANNONE

estremi di registrazione



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ORTONA
Ufficio Territoriale di Ortona

07 MAR. 2014

Il presente documento è stato compilato da

il n. 355 sub 3

Versamento di € 20000 effettuato il 08/07/13 - 05/02/14

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI ORTONA
Gabriella G.

*Firma su delega del Direttore Provinciale, Raffaele Crucino